



Comune di Piancogno

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022 – 2023 – 2024

NOTA INTEGRATIVA

INDICE

1. PREMESSA	1
2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	6
2.1 BILANCIO COMUNALE DEGLI ENTI LOMBARDI	6
2.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA LOCALE	8
3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI	8
3.1 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO	8
3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE	11
3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE	19
3.4 DISTINZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI	21
4. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	22
5. DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	24
6. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021.....	25
6.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2020	25
6.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021	26
6.3 ANALISI DELLE COMPONENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	27
7. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO.....	28
7.1 INDEBITAMENTO	29
7.2 INVESTIMENTI.....	30
8. EQUILIBRI DI BILANCIO.....	32
9. ULTERIORI INFORMAZIONI.....	36
9.1 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI	36
9.2 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	36
9.3 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI	36

1. PREMESSA

La programmazione costituisce un importante strumento di analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Tale processo, svolto attraverso una comparazione delle politiche e dei piani per il governo del territorio con l'evoluzione gestionale dell'ente, viene caratterizzato da una ciclicità continua, nel corso della quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed esaminare accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e/o correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche nei documenti di programmazione.

Attraverso tale attività le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2 della Costituzione.

A tal riguardo, l'esigenza di programmare, gestire e rendicontare in modo unitario e trasparente la finanza pubblica ha indotto il legislatore nel 2011 a definire una disciplina sperimentale volta ad assicurare l'armonizzazione contabile, con l'utilizzo di schemi di bilanci, regole comuni e di un piano dei conti integrato, composto da una parte finanziaria e da una economico-patrimoniale.

In particolare, il legislatore, per tenere sotto controllo la spesa pubblica ha previsto l'utilizzo di sistemi di contabilità più precisi, in grado di fornire una maggiore e dettagliata informativa e l'uso di criteri omogenei, per agevolare l'ente centrale nella comparazione dei dati fra enti locali diversi.

Il nuovo sistema di bilancio si articola così nei seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione, che sostituisce la precedente relazione previsionale e programmatica, del piano generale di sviluppo e della sua eventuale nota di aggiornamento;
- Bilancio di Previsione Finanziario, che comprende in un solo prospetto il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;
- Piano Esecutivo di Gestione, che prevede nel dettaglio i programmi quotidiani dell'ente;
- Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio da allegare al conto del bilancio;
- Rendiconto sulla Gestione.

In tale contesto, il bilancio di previsione finanziario rappresenta il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente.

In particolare, attraverso quest'ultimo, gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nella programmazione.

Per tale ragione, al predetto documento vengono ricondotte le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

Secondo quanto previsto dalla nuova versione dell'articolo 162, modificata dall'articolo 74 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Tale bilancio, come disposto dal comma 6 del suddetto articolo, è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero di disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Oltre a ciò, il bilancio deve inoltre rispettare i principi generali di veridicità ed attendibilità, sostenuti da opportune analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

In aggiunta, nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio, l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario e di conseguenza, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

Dal punto di vista procedurale, entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta Comunale approva lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà approvare a sua volta il documento entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione.

Nello specifico, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio.

In conseguenza di ciò:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento:

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

Ciò detto, il bilancio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, viene redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del sopracitato decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio e con i seguenti allegati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel Gruppo "Amministrazione Pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa;
- la relazione dell'organo di revisione che riporta il parere sul bilancio di previsione.

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), costituisce la *"Nota Integrativa al bilancio di previsione triennio 2022/2024"* ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime, che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- Lett. a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
- Lett. b) e c) Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021;
- Lett. d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento triennio 2022/2024;
- Lett. e) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Lett. f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- Lett. g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- Lett. h - i) Elenco Enti ed Organismi Partecipati e partecipazioni possedute.

2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2.1 BILANCIO COMUNALE DEGLI ENTI LOMBARDI

Al fine di fornire un quadro accurato delle previsioni poste alla base della predisposizione del bilancio 2022-2024, si ritiene opportuno indicare, seppur sinteticamente, le ricadute economiche causate dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 durante il precedente biennio 2020-2021.

Come noto, nell'anno 2020 il contagio della crisi pandemica si è diffuso sul territorio lombardo a partire dalla fine di febbraio, prima e con un'intensità maggiore che nel resto d'Italia, generando forti ripercussioni sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia della regione. In questa prima fase le misure per contenere l'epidemia, uniformi a livello nazionale, hanno previsto sia restrizioni alla mobilità, sia il blocco per almeno un mese delle attività produttive considerate non essenziali, che costituiscono oltre la metà del valore aggiunto dell'industria e poco meno del 30% di quello dei servizi lombardi.

A partire dall'autunno, in seguito alla recrudescenza dei contagi, sono state nuovamente introdotte misure restrittive della mobilità e di sospensione delle attività, graduate sui territori in base alla situazione sanitaria, riguardando principalmente alcune attività legate al settore dei servizi (del commercio, della ricezione e ristorazione, dei servizi personali, sportivi e ricreativi).

In Lombardia, tra l'inizio del mese di novembre 2020 e la fine del mese di aprile 2021, il grado di restrizione delle misure è stato tra i più alti a livello nazionale, per poi allentarsi nel mese di maggio grazie al rallentamento dei contagi e il dispiegarsi della campagna vaccinale.

In termini economici, nel 2020 il prodotto interno lordo regionale (PIL) è diminuito del 9,4% secondo le stime di Prometeia e della Banca d'Italia, in misura leggermente più intensa che nella media nazionale a causa degli effetti recessivi della pandemia e delle misure adottate per contrastarne la diffusione.

Dopo il recupero segnato nel terzo trimestre, l'attività economica è tornata a flettere in seguito alla nuova ondata di contagi e sarebbe rimasta debole anche nel primo trimestre del 2021.

La caduta dell'attività è stata contrastata da un'ampia gamma di politiche varate dal Governo e dalle Autorità locali, con misure volte mitigare l'impatto della pandemia sulle imprese, sulle famiglie e sull'occupazione.

In Lombardia le competenze digitali di base, le connessioni veloci e le tecnologie avanzate adottate dalle imprese hanno consentito, in misura più ampia che nel resto del Paese, il proseguimento in parte delle attività lavorative e produttive, di quelle legate all'istruzione, e la fruizione dei servizi finanziari da parte dei cittadini, con un intenso ricorso alle connessioni da remoto e al lavoro agile.

In tale contesto, gli enti territoriali lombardi hanno affrontato la pandemia partendo da una situazione finanziaria nel complesso migliore di quella delle altre regioni a statuto ordinario (RSO),

disponendo, in media, di avanzi di bilancio più ampi e di livelli di indebitamento inferiori. I trasferimenti erariali hanno contribuito ad attenuare l'impatto economico della pandemia, i cui effetti per i Comuni sono stati differenziati in relazione alla dimensione degli enti e ai modelli organizzativi adottati per l'offerta dei servizi.

Nel 2020 la spesa corrente primaria degli enti territoriali lombardi si è ridotta del 4,9%, a fronte di un lieve aumento per la media delle RSO: in particolare la contrazione ha interessato tutti gli enti territoriali, e tra i Comuni è stata più accentuata in quelli con dimensioni maggiori (oltre 60.000 abitanti). Tale flessione è da attribuire principalmente alla componente degli acquisti di beni e servizi, che costituiscono la principale voce di spesa e che hanno risentito dell'interruzione o della riduzione di alcuni servizi, come conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento della pandemia.

La spesa per gli altri addetti degli enti territoriali è invece diminuita, a causa sia della fuoriuscita di personale, anche tramite l'adesione al pensionamento anticipato consentito da "quota 100" e sia le difficoltà nell'effettuare nuove assunzioni per la sospensione dei concorsi dovuta alla crisi pandemica.

In riferimento alla spesa in conto capitale, l'anno in esame è stato caratterizzato da una crescita della spesa per investimenti degli enti territoriali, iniziata nel 2018 dopo una prolungata fase di contrazione. Oltre i tre quarti degli investimenti sono stati effettuati dai Comuni, che hanno beneficiato delle risorse erogate nel biennio 2019-2020 per l'attuazione di interventi mirati, soprattutto nel campo dell'efficientamento energetico, della messa in sicurezza di strade ed edifici scolastici e per favorire la mobilità sostenibile.

Ai trasferimenti erariali si sono aggiunti quelli previsti dalla Regione Lombardia con la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020, con l'erogazione dell'acconto del 20% dei 349 milioni di euro destinati, nel biennio 2020-21, ai Comuni lombardi per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale sostenibile, di efficientamento energetico e di rafforzamento della connettività. Nel 2020 sono inoltre stati liquidati 13 dei 51 milioni di euro stanziati dalla Regione in favore delle Province e della Città Metropolitana di Milano per opere connesse con la viabilità e l'edilizia scolastica.

La spesa per investimenti è stata favorita anche da alcuni interventi normativi, come la rimozione, alla fine del 2018, del vincolo all'utilizzo degli avanzi di amministrazione imposti dalla regola del pareggio di bilancio, e le modifiche al Codice degli appalti introdotte nel 2019 per snellire le procedure e accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici. Il decreto "semplificazioni" (D.L. del 16 luglio 2020, n. 76) ha poi previsto misure temporanee per agevolare le procedure di affidamento dei lavori pubblici durante l'emergenza sanitaria.

Nel 2020 le entrate degli enti territoriali lombardi, al netto di quelle finanziarie, sono aumentate del 5,6% rispetto all'anno precedente, in misura sensibilmente inferiore alla media delle RSO. La crescita è riconducibile ai trasferimenti erariali, la cui variazione ha riflesso le maggiori risorse

trasferite agli enti territoriali per compensare il calo delle entrate tributarie ed extratributarie e per contribuire alle maggiori spese necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La flessione delle entrate extratributarie, connessa con l'interruzione o la riduzione di alcuni servizi a causa della pandemia di COVID-19, è stata più marcata che nelle regioni di confronto. Anche le entrate tributarie degli enti locali sono diminuite in misura consistente, mentre quelle della Regione sono cresciute riflettendo l'incremento degli incassi connessi con il finanziamento della sanità, al netto dei quali sarebbero anch'esse calate sensibilmente.

2.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA LOCALE

Nell'anno 2021 la situazione del Comune di Piancogno è stata condizionata dalla situazione di incertezza creata dal contesto sopra descritto e dai differimenti dei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

Per tali ragioni quindi, in relazione alla predisposizione del DUP – triennio 2022/2024, è stato così necessario predisporre e adottare i seguenti atti propedeutici, ai sensi allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, punto 8.2:

- "Schema di programma triennale delle opere pubbliche degli esercizi 2022-2023-2024. Schema dell'elenco anno 2022. Adozione"
- "Programma biennale beni e servizi 2022-2023, ai fini dell'inserimento nella SEO parte 2 del DUP 2022-2024 in corso di presentazione al consiglio comunale";

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

3.1 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali ed applicati contenuti nel D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. Di seguito elencati si riportano i principi generali:

1. PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. PRINCIPIO DELL'UNITÀ: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

complessa attività amministrativa svolta;

4. PRINCIPIO DELL'INTEGRITÀ: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. PRINCIPI DELLA VERIDICITÀ, ATTENDIBILITÀ, CORRETTEZZA E COMPRENSIBILITÀ: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. PRINCIPIO DELLA PRUDENZA: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. PRINCIPIO DELLA COERENZA: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ E COSTANZA: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad

essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. PRINCIPIO DELLA COMPARABILITÀ E DELLA VERIFICABILITÀ: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ O IMPARZIALITÀ: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: la sostanza economica, finanziaria e

patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Di conseguenza, al fine di verificarne l'attendibilità, si riportano delle tabelle di confronto tra le previsioni inserite nel bilancio e la successiva analisi dei criteri di valutazione applicati ai titoli.

Previsioni anno 2022				
Titolo di entrata	Competenza 2022	%	Cassa 2022	%
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.125.932,48	23%	3.028.430,87	26%
TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti	285.450,00	3%	479.895,69	4%
TITOLO 3 - Entrate Extratributarie	728.413,00	8%	962.270,03	8%
TITOLO 4 - Entrate in Conto Capitale	3.307.750,00	35%	4.092.302,72	35%
TITOLO 5 - Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie	0	0%	0	0%
TITOLO 6 - Accensione di Mutui e Prestiti	789.250,00	8%	903.666,20	8%
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	1.360.000,00	15%	1.360.000,00	12%
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	728.200,00	8%	738.634,20	6%
TOTALE	9.324.995,48	100%	11.565.199,71	100%

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Il Titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta per il 2022 una previsione complessiva di € 2.125.932,48. Rispetto all'Assestato 2021 (€ 2.083.261,93) si registra un aumento di € 42.670,55, dovuto essenzialmente al superamento degli effetti economico finanziari negativi determinati dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Questo Titolo viene suddiviso a sua volta nelle seguenti tipologie:

Descrizione	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 101 – Imposte e Tasse e Proventi Assimilati	1.697.461,93	1.738.787,00	1.713.800,00	1.713.800,00
Tipologia 104 – Compartecipazione di tributi	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 301 – Fondi Perequativi da Amministrazioni Centrali	381.500,00	383.145,48	383.200,00	383.200,00
TOTALE	2.083.261,93	2.125.932,48	2.101.000,00	2.101.000,00

Di seguito per ogni tipologia, si riportano le categorie di maggiore rilevanza:

IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

I. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

L'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha come presupposto impositivo il possesso di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di *leasing*.

Nel corso degli ultimi anni, il tributo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, tra i quali:

- la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che, con decorrenza dal 2014 e fino al 2019, l'IMU veniva individuata come una componente dell'imposta unica comunale (IUC), assieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che, abolendo la IUC, ha rinnovato la normativa in materia.

Ciò detto, la previsione del gettito IMU per l'anno 2022 è stata determinata ai sensi art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche intercorse, in € 712.000,00 (comprensivo delle somme rateizzate nell'anno 2021 e imputate nell'anno 2022).

Inoltre, il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell'imposta

municipale propria (IMU) di anni precedenti è previsto in € 30.000,00 sulla base del programma di controllo che il Servizio Tributi intende attuare.

II. TASSA SUI RIFIUTI – TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC), sostituendosi al precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il gettito della TARI previsto per l'anno 2022 è pari ad € 575.287,00 (comprensivo delle somme rateizzate nell'anno 2021 e accertate nell'anno 2022). Il gettito è stato determinato sulla base del cespite imponibile e delle tariffe, calcolate come anticipato in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

III. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune.

A riguardo, con l'approvazione del Decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri volto a modificare il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, è stata individuata la principale modalità di contabilizzazione del tributo nell'accertamento per cassa.

Nonostante ciò, viene consentito agli enti locali di stanziare nella voce delle entrate derivanti dall'addizionale comunale Irpef, un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione di gettito, pari ad euro 410.000,00, è stata determinata sulla base delle stime effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale del federalismo fiscale, calcolate sulle dichiarazioni anno d'imposta 2019, con la aliquota dello 0,8%.

FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO

I. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione e viene alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

La ripartizione delle risorse avviene tramite lo strumento dei *"fabbisogni standard"*, i quali, introdotti con il D.lgs. del 26 novembre 2010, n. 216, costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema Economico – Sose S.p.a..

Nel bilancio 2022-2024 per il fondo di solidarietà comunale è stata prevista per la prima annualità un'entrata di € 383.145,48, che diventa per le annualità successive rispettivamente di € 383.200,00 e di € 383.200,00.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti ammontano complessivamente a € 285.450,00 per l'esercizio 2022, a fronte di una previsione assestata 2021 di € 312.009,00.

La forte contrazione è essenzialmente riferita ai trasferimenti correnti straordinari ricevuti da Amministrazioni Pubbliche, in particolare dallo Stato, nel corso del 2021, finalizzati a fronteggiare la crisi economica e sociale conseguente all'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19.

Questo Titolo viene suddiviso a sua volta nelle seguenti tipologie:

Descrizione	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	312.009,00	285.450,00	244.970,81	198.717,60
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-
TOTALE	312.009,00	285.450,00	244.970,81	198.717,60

Di seguito si riportano le categorie di maggiore rilevanza:

I. TRASFERIMENTI DALLO STATO

Per l'anno 2022 viene previsto uno stanziamento pari ad € 220.900,00, comprensivi dei contributi per il mutuo del palazzetto, degli incrementi delle indennità degli amministratori e dei contributi straordinari dell'emergenza Covid 19.

II. CONTRIBUTI DA REGIONE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Fra i contributi regionali e da altre amministrazioni locali, si stimano € 64.550,00, comprensivi delle somme connesse alla gestione di determinati servizi comunali.

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie previste sul 2022 ammontano complessivamente a € 728.413,00, a fronte di una previsione assestata 2021 di € 693.062,50, quale sommatoria delle voci allocate nelle tipologie di seguito riportate. Per il successivo biennio, le previsioni sono stimate rispettivamente in € 705.790,67 e in € 705.100,00.

Descrizione	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	600.012,50	631.713,00	609.090,67	608.400,00
Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 300 – Interessi Attivi	-	50,00	50,00	50,00
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	72.350,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00
TOTALE	693.062,50	728.413,00	705.790,67	705.100,00

Di seguito per ogni tipologia, si riportano le categorie di maggiore rilevanza:

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

I. ENTRATE DA VENDITA ED EROGAZIONE DI SERVIZI

Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le entrate derivanti dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.

Si rimanda, inoltre, per l'analisi dei servizi, alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione dei servizi a domanda individuale e a quella relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi non a domanda individuale.

II. ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

All'interno della categoria sono ricomprese le entrate generate dai contratti e dalle convenzioni in essere attinenti le locazioni, gli affitti e canoni relativi all'utilizzo di vari immobili comunali e le concessioni cimiteriali.

Nella categoria in esame, vengono ricompresi altresì il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinati a mercati, introdotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020).

In particolare, il primo di questi, sostituendosi al canone per l'occupazione suolo pubblico, l'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, trova applicazione su tutte le attività imprenditoriali svolte attraverso l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, come i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni ai propri locali e ai commercianti su aree pubbliche che non occupino posteggi nei mercati.

Il secondo, invece, viene applicato per le richieste di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La previsione del Canone unico patrimoniale per l'anno 2022 ammonta ad € 42.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Nella presente tipologia la quota più rilevante è costituita dalle sanzioni amministrative da violazione norme riguardanti l'edilizia e l'urbanistica pari ad € 10.000,00.

La restante parte della previsione di entrata è riferita ai proventi derivanti dalla violazione del Codice della strada pari ad € 2.000,00.

INTERESSI ATTIVI

Le entrate per interessi annue sono stimate in € 50,00.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

I rimborsi e le altre entrate correnti, per un importo complessivo pari ad euro 74.650,00, sono previsti in base all'andamento storico. All'interno di questa tipologia di entrata, la parte significativa, è rappresentata dall'IVA da split payment su attività commerciali per euro 30.000,00.

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale previste sul 2022 ammontano complessivamente a € 3.307.750,00, a fronte di una previsione assestata 2021 di € 2.459.910,00, quale sommatoria delle voci allocate nelle tipologie di seguito riportate. Per il successivo biennio, le previsioni sono stimate rispettivamente in € 3.144.500,00 e in € 1.138.000,00.

Descrizione	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	2.191.760,00	3.002.250,00	2.847.500,00	920.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	155.000,00	197.500,00	155.000,00	130.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	113.150,00	108.000,00	142.000,00	88.000,00
TOTALE	2.459.910,00	3.307.750,00	3.144.500,00	1.138.000,00

TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le previsioni stimate per le entrate da riduzione di attività finanziarie sono pari a 0,00 in quanto l'amministrazione non prevede nel triennio in esame entrate di tale tipologia.

Descrizione	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 100 – Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 – Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Il bilancio finanziario triennio 2022/2024, prevede l'accensione di nuovi prestiti per la realizzazione delle seguenti spese in conto capitale:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. per un importo pari ad € 350.000,00
- ACQUISIZIONE MEZZI PER VIABILITA' per un importo pari ad € 60.000,00
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI per un importo pari ad € 100.000,00.

Il residuo debito dei mutui al 01 gennaio 2022 risulta essere pari ad euro 803.641,28.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10%, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare, l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,84%, contro un limite normativo pari al 10%.

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, non costituiscono un debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Di conseguenza, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel Bilancio di previsione triennio 2022/2024 è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita per un importo pari ad euro 1.360.000,00.

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "*Servizi per conto terzi*", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Ai fini dell'individuazione delle "*Operazioni per conto di terzi*", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

Come avvenuto nel precedente paragrafo, al fine di verificare la coerenza degli stanziamenti, si riportano di seguito alcune tabelle di confronto tra le previsioni inserite nel bilancio e la successiva analisi dei criteri di valutazione applicati ai titoli.

Previsioni anno 2022				
Titolo di spesa	Competenza 2022	%	Cassa 2022	%
TITOLO 1 – Spese Correnti	3.116.297,86	29%	3.455.187,08	31%
TITOLO 2 – Spesa in Conto Capitale	5.293.231,18	50%	5.359.206,09	49%
TITOLO 3 - Spese per incremento da attività finanziarie	-	0%	-	0%
TITOLO 4 – Rimborso Prestiti	89.500,00	1%	89.500,00	1%
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.360.000,00	13%	1.360.000,00	12%
TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	728.200,00	7%	760.299,52	7%
TOTALE	10.587.229,04	100%	11.024.192,69	100%

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

La previsione complessiva di spese correnti relativa all'esercizio 2022 ammonta a € 3.116.297,86.

Si precisa che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale e le altre specifiche riduzioni previsti da norme di legge, come riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione ai quali si rinvia.

Di seguito per ogni macroaggregato, si riportano le voci di maggiore rilevanza:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2022, quantificata in € 476.050,00, è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all'art. 14 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, dell'art. 3 del D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, dell'art. 4 e seguenti del D.L. del 19 giugno 2015, n. 78, del D.M. del 17 marzo 2020 e dell'art. 1 comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche intercorse.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

La spesa ricompresa sotto questa voce ammonta ad € 68.400,00, la componente più rilevante è determinata dal costo IRAP del personale dipendente.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2022 ammonta ad € 1.805.409,31 in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

La componente "*Acquisto di beni e servizi*", come lo scorso anno, risulta la più rilevante in quanto al suo interno contiene la spesa relativa al servizio di smaltimento rifiuti per circa € 473.300,00, che trova la sua piena copertura dalle entrate del tributo TARI.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche e private, associazioni, gruppi di volontariato e famiglie.

La spesa ricompresa sotto questa voce ammonta ad € 410.800,00.

INTERESSI PASSIVI

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti alla data odierna.

La spesa per interessi passivi è quantificata in € 27.550,00.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Non sono previsti stanziamenti relativi ai rimborsi e poste correttive delle entrate.

ALTRE SPESE CORRENTI

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti, previste in euro 328.088,55, comprendono:

- le spese per il Fondo garanzia debiti commerciali per euro 50.480,00;
- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere, pari ad euro 7.350,00;
- gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 153.887,17, come di seguito meglio dettagliato;
- gli stanziamenti relativi al fondo trattamento fine mandato Sindaco per una somma complessiva pari ad euro 2.450,00;
- gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 12.850,00 pari a circa lo 0,41% del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall'art. 166 del Tuel.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

La previsione complessiva di spese in conto capitale relativa all'esercizio 2022 ammonta a €

5.293.231,18, per l'esercizio 2023 ammonta ad € 3.106.500,00 e per l'esercizio 2024 ammonta ad € 1.138.000,00.

TITOLO 3 – SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nel triennio in esame non sono previste spese per incremento di attività finanziarie.

TITOLO 4 – RIMBORSO PRESTITI

Le spese contenute nel presente titolo sono inerenti ai costi di chiusura delle operazioni di finanziamento sui prestiti a breve e medio-lungo termine.

Nel Bilancio di previsione triennio 2022/2024 si prevede una spesa annua di € 89.500,00.

TITOLO 5 E 7 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere e per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

3.4 DISTINZIONE TRA ENTRARE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Ai sensi del principio contabile 4/1, del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, punto 9.11.3, sono di seguito riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti per ciascuno dei tre esercizi del bilancio di previsione 2022/2024.

Al riguardo, si precisa che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

In riferimento alle spese, invece, sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti:

- a. le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;

- c. gli eventi calamitosi;
- d. le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e. gli investimenti diretti;
- f. i contributi agli investimenti.

Entrate non ricorrenti	2022	2023	2024
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spese non ricorrenti	2022	2023	2024
Consultazioni elettorali o referendarie locali	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Investimenti fissi lordi	4.958.853,54	2.108.000,00	1.137.000,00
TOTALE	4.964.003,54	2.113.150,00	1.142.150,00

4. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, siano accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

A regime, il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.

Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato viene costituito:

- a. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio

contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

Nelle spese del bilancio di previsione, invece, il fondo pluriennale è costituito da:

- la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);
- la quota del fondo che nasce nell'esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso ed imputare agli esercizi successivi.

Nel bilancio di previsione 2022/2024, il Fondo pluriennale è il seguente:

Fondo Pluriennale Vincolato	
Stanziato in Entrata	1.338.341,87
Stanziato tra le spese correnti	91.271,38

5. DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell'art. 167, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

A riguardo, il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, prevede che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato calcolando la media degli addendi ricavati con la seguente formula avendo cura di slittare il quinquennio di un esercizio in modo da poter considerare gli incassi a residuo anche dell'ultimo esercizio del quinquennio (così come disposto dalla F.A.Q. Arconet 25/2017):

(INCASSI DI COMPETENZA ES. X + INCASSI ESERCIZIO X+1 IN C/RESIDUI X)

ACCERTAMENTI ESERCIZIO X

In applicazione della predetta disciplina, il Comune di Piancogno, seguendo il percorso stabilito dalla C.O.P.A.F.F. (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale), ha determinato, ai fini del calcolo, come rilevanti le seguenti categorie di entrata:

- ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI
- TASSA RIFIUTI (TARI)
- SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONI NORME RIGUARDANTI CODICE DELLA STRADA
- RUOLO ACQUEDOTTO COMUNALE – PROVENTI
- QUOTA TAR. RIF. AL SERV. DI PUBBL. FOGNATURA
- QUOTA TAR. RIF. AL SERV. DEGLI IMP. DI DEPURAZIONE A DEST. VINCOLATA
- TRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – COMPONENTE TARIFFARIA UI1
- PROVENTI MENSE SCUOLE MATERNE
- PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI – ASSISTENZA SOCIALE
- PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
- FITTI REALI FONDI RUSTICI
- FITTI REALI DI FABBRICATI
- FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED ECONOMICO/POPOLARE

Successivamente, l'ente ha calcolato per ciascuna di esse la media semplice dei ruoli ordinari e delle liste di carico emesse negli ultimi cinque anni (periodo storico 2017/2021) con gli incassi complessivi registrati nei medesimi.

Di seguito si riportano per ogni singola tipologia di entrata la relativa risultanza di calcolo:

ENTRATE	2022	2023	2024
Titolo 1 -Tipologia 101	95.379,73	94.199,94	94.199,94
Titolo 3 – Tipologia 100	57.719,58	56.415,37	56.415,37
Titolo 3 – Tipologia 200	787,86	787,86	787,86
Titolo 3 – Tipologia 300	-	-	-
Titolo 3- Tipologia 500	-	-	-
QUOTA FCDE	153.887,17	151.403,17	151.403,17

6. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021

La gestione finanziaria annuale si conclude con un risultato finanziario finale, complessivo e sintetico, denominato "Risultato di amministrazione", ed in particolare, esso è detto avanzo di amministrazione, se positivo, disavanzo di amministrazione se negativo, e pareggio, se pari a zero.

Il risultato contabile di amministrazione è tecnicamente definito dall'art. 186, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, come il risultato contabile determinato dalla somma del fondo cassa iniziale e dei residui attivi, al netto dei residui passivi.

A riguardo si specifica, che generalmente per avanzo di amministrazione si intende la quota libera ovvero la parte che può essere utilizzata quale risorsa per finanziare spese di investimento o di carattere una tantum in piena libertà dal Consiglio dell'Ente, fermo restando l'ordine delle priorità di cui all'art. 187, comma 2, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Tale quota "libera" rappresenta un preciso indicatore di sintesi dell'intera gestione finanziaria annuale dell'ente ed esprime sostanzialmente il significato di eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi rispetto al volume dei residui passivi.

L'avanzo di amministrazione è quindi un indicatore generale di buona amministrazione, poiché dimostra sostanzialmente il rispetto degli equilibri di bilancio durante la gestione e la copertura delle spese a livello globale di bilancio.

6.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2020

Con deliberazione consiliare n. 08 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2020, evidenziando un risultato di amministrazione di € 676.528,53 così composto:

A – Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	€ 676.528,53
B – Quote ACCANTONATE	€ 496.674,29
C – Quote VINCOLATE	€ 209.537,97
D – Quote DESTINATE	€ 26.153,79
E – TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ - 55.837,52

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, è stata complessivamente applicata una quota dell'avanzo di amministrazione vincolata dell'esercizio finanziario 2020 per € 59.438,07.

6.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021

Il Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 presunto è stato stimato in € 421.672,52.

Nel rispetto di quanto disposto dal principio contabile, si riporta di seguito la composizione dell'avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale, rimandando ad una più dettagliata analisi al paragrafo seguente.

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 421.672,52
Parte accantonata – FCDE	€ 368.053,70
Altri accantonamenti	€ 50.480,00
Totale Parte accantonata	€ 418.533,70
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 34.792,04
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 77.044,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di Mutui	€ 15.714,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
Totale Parte vincolata	€ 127.551,19
Parte destinata agli investimenti	€ 27.804,25
Parte disponibile	- € 152.216,62
Disavanzo di amministrazione presunto	- € 152.216,62

RIPIANO DEL DISAVANZO PRESUNTO

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha perseguito le misure strutturali dirette al mantenimento degli equilibri di bilancio e al ripiano del disavanzo di amministrazione approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.

Si riportano nelle tabelle seguenti le quote ripianate nel corso dell'esercizio 2021 in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	<i>Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (a)</i>	<i>Disavanzo presunto (b)</i>	<i>Disavanzo ripianato nel precedente esercizio (c=a-b)</i>	<i>Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio precedente (d)</i>	<i>Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente (e=d-c)</i>
<i>Disavanzo derivante da riaccertamento ordinario dei residui (2018)</i>	55.837,52	25.219,69	30.617,83	65.762,50	35.144,67
<i>Disavanzo derivante da riaccertamento ordinario dei residui (2021)</i>	0,00	126.996,93	0,00	0,00	0,00
TOTALE	55.837,52	152.216,62	30.617,83	65.762,50	35.144,67

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		2022	2023	2024	esercizi successivi
Disavanzo derivante da riaccertamento ordinario dei residui (2018)	25.219,69	25.219,69	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da riaccertamento ordinario dei residui (2021)	126.996,93	50.888,62	76.108,31	0,00	0,00
TOTALE	152.216,62	76.108,31	76.108,31	0,00	0,00

Come previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso; pertanto, l'ulteriore disavanzo formatosi nel 2021 per un importo pari ad euro 126.996,93 è stato ripianato nel biennio 2022/2023.

6.3 ANALISI DELLE COMPONENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Si specifica inoltre che nel bilancio d'esercizio 2022 non è prevista l'applicazione di avanzo accantonato e/o vincolato, pertanto, non sono stati redatti i seguenti prospetti:

- l'allegato a/1, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto;
- l'allegato a/2, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- l'allegato a/3, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011, prevede, infatti, che i suddetti prospetti devono essere redatti obbligatoriamente solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione presunto.

7. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

L'articolo 199, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali per sostenere delle spese per gli investimenti possono ricorrere:

- alle entrate correnti destinati dalla legge agli investimenti o l'avanzo di parte corrente del bilancio costituito dalle eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- alle entrate derivanti dall'alienazione di beni di proprietà dell'ente e dei diritti patrimoniali, oppure dalla riscossione dei crediti vantati dall'amministrazione o dai proventi delle concessioni edilizie e rispettive sanzioni;
- alle entrate derivanti dai trasferimenti in conto capitale da altri enti, come lo Stato e le Regioni, oppure trasferimenti derivanti da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali;
- all'avanzo di amministrazione, i mutui passivi e le altre forme di ricorso al mercato finanziario possono essere la fonte di finanziamento degli investimenti degli enti locali;
- a mutui passivi.

Quest'ultimo mezzo, tuttavia, ricomprendendo delle forme di indebitamento, può essere percorso dall'ente locale solo laddove siano rispettate le regole di bilancio e le relative entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento devono avere destinazione vincolata.

Per tali motivi, ogni ente locale per poter accedere agli strumenti finanziari deve rispettare le seguenti condizioni:

- hanno un vincolo di destinazione;
- è stato approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente e il relativo bilancio preventivo, il quale deve includere le previsioni del finanziamento che si intende assumere e gli oneri di tale finanziamento devono già trovare copertura finanziaria sul bilancio pluriennale.

A questo si aggiunge, inoltre, il limite di cui all'articolo 204, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato *"solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a*

quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera [...] il 10% [...] delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Alla luce di quanto detto si riportano nel presente paragrafo, un'analisi dei limiti di indebitamento previsti e l'elenco degli investimenti programmati.

7.1 INDEBITAMENTO

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono previste nuove assunzioni di mutui per il finanziamento delle seguenti spese in conto capitale:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. per un importo pari ad € 350.000,00
- ACQUISIZIONE MEZZI PER VIABILITA' per un importo pari ad € 60.000,00
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI per un importo pari ad € 100.000,00.

In riferimento ai limiti imposti dall'art. 204 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si evidenzia:

ESPOSIZIONE MASSIMA PER INTERESSI PASSIVI	
Anno di Riferimento	2020
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.949.667,54
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	744.374,40
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	568.061,35
TOTALE	3.262.103,29
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10%
Limite teorico interessi (10% entrate) (+)	326.210,33

ESPOSIZIONE EFFETTIVA PER INTERESSI PASSIVI			
Descrizione	2022	2023	2024
Interessi su mutui	27.550,00	27.550,00	27.550,00
Interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva	27.550,00	27.550,00	27.550,00

VERIFICA PRESCRIZIONE DI LEGGE			
	2022	2023	2024
Limite teorico interessi	326.210,33	326.210,33	326.210,33

Esposizione effettiva	27.550,00	27.550,00	27.550,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	298.660,33	298.660,33	298.660,33

Sulla base dei mutui in essere al 31 dicembre 2021, il cui debito residuo ammonta ad € 803.641,28, il relativo ammortamento grava sul bilancio comunale come segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Quota interessi	27.550,00	27.550,00	27.550,00
Quota capitale	89.500,00	89.500,00	89.500,00
TOTALE	117.050,00	117.050,00	117.050,00

L'andamento dell'indebitamento nel periodo 2022-2024 è il seguente:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Residuo debito all'1/1	803.641,28	1.224.141,28	1.045.141,28
Nuovi prestiti	510.000,00	0	0
Debito rimborsato	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Debito residui al 31/12	1.224.141,28	1.134.641,28	955.641,28

7.2 INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l'anno 2022 ad € 5.293.231,18 (di cui € 1.234.231,18 reimputati dall'esercizio 2021), per l'anno 2023 ad € 3.106.500,00, per l'anno 2024 ad € 1.138.000,00.

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono state inserite, così come previsto dalla vigente normativa, le opere di ammontare superiore ad € 100.000,00.

Si riportano di seguito gli interventi previsti nel bilancio triennale, distinti per forma di finanziamento:

Descrizione	2022	2023	2024	Forma di finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	Contributo statale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.000,00	12.000,00	12.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - VENDITE	62.700,00	25.000,00	0,00	Alienazioni
ACQUISIZIONI ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00	contributo CM
AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO PIAMBORNO (C.R.)	0,00	300.000,00	300.000,00	Contributo regionale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	600.000,00	400.000,00	0,00	Contributo statale

EDIFICI SCOLASTICI				
RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO VIA XI FEBBRAIO (C.R.)	0,00	997.500,00	0,00	Contributo regionale
ANTICIPAZIONE COSTI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE FIN. CONDONO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	16.000,00	0,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA COGNO - PIAMBORNO (C.R.)	0,00	300.000,00	620.000,00	Contributo regionale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Proventi cessione aree
CONSOLIDAMENTO VERSANTE ROCCIOSO - regione	649.944,29	0,00	0,00	F.P.V.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUMI E TORRENTI - MANUT. ARGINI (OO.UU.)	198.680,00	0,00	0,00	F.P.V.
REALIZZAZIONE PONTE TIBETANO (C.R.)	550.000,00	0,00	0,00	Contributo regionale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA DELL'AMBIENTE - ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	8.000,00	10.000,00	11.200,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. (MUTUO)	350.000,00	0,00	0,00	MUTUO
INTERVENTI FORESTALI E NATURALITA' EX ART. 43 L.R. 12/05 (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - URBANIZZAZIONI	24.000,00	34.600,00	35.000,00	OO.UU.
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - URBANIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	OO.UU.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -VARI SERVIZI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	12.000,00	10.400,00	8.800,00	OO.UU.
REALIZZ., AMPLIAM. E COMPLET. STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZ. STRAD. E SERVIZI CONNESSI (C.R.)	150.000,00	0,00	0,00	Contributo regionale
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	650.000,00	350.000,00	0,00	Contributo provinciale
MANUTENZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - VIABILITA' (CONTRIBUTI)	333.029,25	500.000,00	0,00	Contributo regionale – F.P.V.
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI (ONERI E CONTRIBUTI)	95.500,00	0,00	0,00	OO.UU.
ACQUISIZIONE MEZZI PER VIABILITA' - OPERA	60.000,00	0,00	0,00	Mutuo
ACQUISIZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUITO DA REGIONE (88%) PER	40.800,00	0,00	0,00	Contributo regionale

FONDO 8% OO.UU. SECONDARIA PER CULTO - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - MUTUO	100.000,00	0,00	0,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	concessioni cimiteriali
POTENZIAMENTO MALGHE COMUNALI	232.577,64	0,00	0,00	F.P.V.
	5.293.231,18	3.106.500,00	1.138.000,00	

8. EQUILIBRI DI BILANCIO

Come già specificato in precedenza, ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc...) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

Ogni spesa pertanto deve essere, coerentemente, impegnata e realizzata senza compromettere il generale principio di equilibrio del bilancio di esercizio che, come espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 2016, presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse.

In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che la gestione corrente, come definita ai commi 5 e 6, in contabilità debba essere redatta *"nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità"*, debba risultare in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, che non siano le entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge e quelle indicate nel *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (Allegato n. 4/2, D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118).

In particolare, il comma 6, del sopracitato articolo, dispone che: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"*.

Ad integrazione di ciò, il *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* (allegato n. 4/1, D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), al paragrafo 9.10, specifica che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato secondo i principi dell'articolo 162 T.U.E.L., deve garantire un equilibrio nella parte corrente in termini di competenza finanziaria, costituito dal confronto tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati), e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Alla composizione di tale equilibrio concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così il concetto di *"gestione di parte corrente allargata"*.

In aggiunta, il *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"*, al medesimo paragrafo, specifica, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere anche un equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, costituito dal raffronto tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente che la legge o i principi contabili destinano agli investimenti.

Si riportano di conseguenza, alla luce della normativa sopra indicata, i prospetti volti ad evidenziare la sussistenza dei predetti equilibri:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	276.712,36				Disavanzo di amministrazione		76.108,31	76.108,31	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.338.341,87	91.271,38	36.350,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.028.430,87	2.125.932,48	2.101.000,00	2.100.100,00	TIT. 1 - Spese correnti	3.455.187,08	3.116.297,86	3.015.424,55	2.950.767,60
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	479.895,69	285.450,00	244.970,81	198.717,60	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	91.271,38	36.350,00	36.350,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	962.270,03	728.413,00	705.790,67	705.100,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	4.092.302,72	3.307.750,00	3.144.500,00	1.138.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	5.359.206,09	5.293.231,18	3.106.500,00	1.138.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.562.899,31	6.447.545,48	6.196.261,48	4.141.917,60	Totale spese finali	8.814.393,17	8.409.529,04	6.121.924,55	4.088.767,60
TIT. 6 - Accensione di prestiti	903.666,20	789.250,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	738.634,20	728.200,00	728.200,00	728.200,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	760.299,52	728.200,00	728.200,00	728.200,00
Totale titoli	11.565.199,71	9.324.995,48	8.284.461,48	6.230.117,60	Totale titoli	11.024.192,69	10.587.229,04	8.299.624,55	6.266.467,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.841.912,07	10.663.337,35	8.375.732,86	6.266.467,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.024.192,69	10.663.337,35	8.375.732,86	6.266.467,60
Fondo di cassa finale presunto	817.719,38								

EQUILIBRIO CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			276.712,36		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		104.110,69	91.271,38	36.350,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		76.108,31	76.108,31	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.139.795,48	3.051.761,48	3.003.917,60
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.116.297,86	3.015.424,55	2.950.767,60
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			91.271,38	36.350,00	36.350,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			153.887,17	151.403,17	151.403,17
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		89.500,00	89.500,00	89.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-38.000,00	-38.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I+L+M	-38.000,00	-38.000,00	0,00

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.234.231,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.097.000,00	3.144.500,00	1.138.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.293.231,18 0,00	3.106.500,00 0,00	1.138.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			38.000,00	38.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			-38.000,00	-38.000,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-38.000,00	-38.000,00	0,00

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

9.1 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI

Il Comune di Piancogno non ha prestato garanzie principali o sussidiarie ad enti o ad altri soggetti.

9.2 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Piancogno non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

9.3 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Si riporta di seguito l'elenco delle società partecipate direttamente dall'ente e delle relative situazioni contabili.

Si fa presente, pertanto, che i dati forniti sono desunti dall'ultimo bilancio disponibile (2020).

ELENCO PARTECIPAZIONI					
Denominazione	Capitale Sociale 31/12/2020	Patrimonio netto 31/12/2020	Risultato d'esercizio al 31/12/2020	% Partecipazione al 31/12/2020	Sito Internet
Valle Camonica Servizi Srl	33.808.984	49.546.574	1.045.930	0,4997	http://www.vcsweb.it/
Funivia Boario Terme Borno Spa	2.119.463,43	//	-199.592	0,02	https://www.mondoparchi.i
Servizi Idrici Valle Camonica Srl	100.000	555.934	102.132	2,049	https://www.sivsrl.eu/